



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "GENOVESI-DA VINCI"
SEZIONI ASSOCIATE

<p>ITSSE "A. GENOVESI" Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi informativi aziendali Relazioni internazionali per il Marketing- CPS – SATD061019</p>	<p>LICEO SCIENTIFICO "L. da VINCI" Nuovo ordinamento e Scienze Applicate Scuola di eccellenza SAPS06101D</p>
<p>Sito web: www.genovesi-davinci.it</p>	

Via Principessa Sichelgaita, 12/A- 84125 SALERNO - Tel. 089.227055 - 089.220545 - Presidenza: 089.234909 - 220327
E-mail: sais061003@pec.istruzione.it - sais061003@istruzione.it
Cod. fisc. e Partita Iva: 05179940654

**Ipotesi Contratto Integrativo
a livello di
Istituzione Scolastica
a.s. 2014/2015
sottoscritto il 20 gennaio 2015**

Sui criteri generali di ripartizione delle risorse del Fondo di istituto e di assegnazione di incarichi al personale Docente e ATA.

Allegati:


- ❖ **Relazione illustrativa redatta dal DS**
- ❖ **Relazione tecnico - finanziaria, predisposta dal D.S.G.A.**
- ❖ **Allegato finanziario Personale Docente -Tabella A**
- ❖ **Allegato finanziario Personale ATA - Tabella B**
- ❖ **Allegato Risorse complessive MOF**




Il giorno venti del mese di Gennaio alle ore 11,30 nell'ufficio del Dirigente viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell' Istituto d'Istruzione superiore "Genovesi-da Vinci". La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il parere di compatibilità finanziaria.



L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

❖ **PARTE PUBBLICA**

Il Dirigente pro-tempore Anna Maria Paolino 

❖ **PARTE SINDACALE**

RSU Gabriele Gerardina 
 A. Genovesi Ronca Filippo 
 Faggioli Giovanna 

RSU De Cesare Matteo 
 L. DA VINCI Memoli Franca 
 Flauto Roberto

SINDACATI FLC/CGIL

SCUOLA CISL/SCUOLA- RSA-TAS: Gattuso Luciano.....

TERRITORIALI

UIL/SCUOLA.....

SNALS/CONFSAL.....

GILDA/UNAMS.....

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica, con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014/2015.
3. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse

necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.

2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);

- h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2);
- i. attività di formazione personale docente e Ata (artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola).


Art. 6 – Informazione preventiva

Sono oggetto di informazione preventiva:

- a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. attività di formazione personale docente e Ata (artt. 63 e 64 CCNL Comparto Scuola).
 - h. tutte le materie oggetto di contrattazione;
1. Sono inoltre oggetto di informazione le materie già previste dal CCNL comparto scuola del 29.11.2007 e successivamente escluse per effetto delle disposizioni imperative introdotte dal d.lgs. 150/2009, e cioè:
- a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
2. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
- a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse entro il 30-06-2015;



c. elenco nominativi funzioni e compensi del personale

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato all'ingresso delle due sedi associate e di un locale sito al secondo piano corpo centrale della sezione A. Genovesi con la necessaria strumentazione informatica.
E' responsabile del locale e dell'Albo della sezione associata A. Genovesi il sig. Gattuso Luciano; è responsabile dell'Albo della sezione associata L. Da Vinci il prof. De Cesare Matteo. Il locale con la strumentazione, eventualmente disponibile, sarà consegnato al sig. Gattuso Luciano dopo una ricognizione delle apparecchiature ivi esistenti e funzionanti.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale la sala docenti, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.
5. I delegati sindacali hanno diritto all'accesso agli atti della scuola su tutte le materie oggetto di informazione preventiva e successiva: la richiesta sarà evasa entro gg. 10 compatibilmente con le esigenze di lavorative e di funzionamento.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso, per cui n. 2 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette ai servizi essenziali. La scelta del

personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 30 minuti per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

TITOLO TERZO –CONTINGENTE DI PERSONALE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 146/90, COME MODIFICATA DALLA LEGGE 83/2000

Art. 12 - Contingente ATA da assicurare in caso di sciopero

Per determinare le quote dei contingenti del personale ATA necessarie a garantire le prestazioni indispensabili in caso di sciopero si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 2 dell'allegato alla legge n. 146/90 e dall'accordo integrativo nazionale dell'8.10.1999.

Il Dirigente Scolastico, al fine di assicurare le prestazioni indispensabili in caso di sciopero, valutate le necessità derivanti dalla collocazione del servizio e dalla organizzazione dello stesso, individua i seguenti contingenti necessari ad assicurare le prestazioni indicate nell'art. 1 dell'accordo integrativo nazionale.

A. In caso di sciopero del Personale ATA

- ✓ n. 1 Collaboratore Scolastico **per** assicurare la presenza minima e per l'effettuazione degli scrutini e delle valutazioni finali e degli esami;
- ✓ n. 1 Assistente Amministrativo;
- ✓ il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (per il pagamento degli stipendi e dei compensi accessori).

B. In caso di sciopero del Personale DOCENTE

La RSU delega il Dirigente Scolastico all'assunzione delle decisioni, di volta in volta più opportune, nel rispetto delle norme ed in relazione al numero totale

di adesioni allo sciopero o alla mancanza di adesioni esplicitamente comunicate.

C. In caso di sciopero del Personale DOCENTE ed ATA

Il Dirigente, quantificata la probabile adesione all'azione di sciopero, valuterà l'opportunità del funzionamento o meno della scuola.

In caso di sciopero in cui è coinvolto tutto il personale scolastico, **se l'adesione è totale**, al fine di assicurare i servizi essenziali, relativi alla vigilanza dell'ingresso della scuola, al telefono e ad altre attività indifferibili, si stabilisce che sia presente:

- ✓ n. 1 Collaboratore Scolastico
- ✓ n. 1 Assistente Amministrativo

L'individuazione avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) verifica della disponibilità individuale (da acquisire in forma scritta);
- b) in assenza di disponibilità, il personale sarà individuato applicando il criterio della rotazione tra il personale in servizio.

Il Dirigente Scolastico, in occasione di ogni sciopero:

- individuerà i nominativi del personale tenuto alla prestazione per assicurare i servizi minimi di cui all'art. 12, esonerandolo dallo sciopero
- darà comunicazione agli interessati, 5 giorni prima dello sciopero, circa l'inclusione negli elenchi del personale tenuto a garantire i servizi essenziali.

Ciascun soggetto individuato ha diritto di esprimere, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo, qualora sia possibile, la conseguente sostituzione.

Art. 13 – Norme comuni in caso di sciopero

"...in ogni caso in cui i genitori siano stati indotti ad affidare come di consueto i minori all'organizzazione scolastica.....**omissis**..... è legittimo ed anzi dovuto l'impiego del personale ausiliario (posto naturalmente che non si tratti di scioperanti) in funzione di sorveglianza, e, occorrendo, di assistenza.....**omissis**...

Analoga soluzione deve essere data per il ricorso ad insegnanti non scioperanti che si trovino a disposizione..... **omissis**...

Riguardo alla questione se sia legittimo l'allontanamento anticipato degli alunni dalla scuola, la risposta può essere affermativa, a determinate condizioni, e cioè che le famiglie siano state avvertite, o comunque, che l'età e le altre circostanze di tempo e di luogo siano tali da fare ritenere che i minori possano essere messi in libertà senza pericolo..." (C.M. n. 389, del 23.11.1982; trasmissione del parere n. 750/79 del Consiglio di Stato - Sez. II - nell'adunanza del 27.1.1982).

In caso di sciopero, pertanto, il dirigente scolastico:

1. informa il personale interessato mediante avviso interno e ne chiede la manifestazione volontaria di adesione o meno alla protesta;
2. Informa gli alunni ed i genitori circa le agitazioni sindacali in atto.

Le famiglie saranno, altresì, messe al corrente delle modalità di funzionamento

del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica.

In caso di sciopero del Dirigente Scolastico, che ne darà comunicazione al Direttore Regionale, le relative funzioni, aventi carattere di essenzialità e di urgenza, saranno svolte, nell'ordine, dal Vicario, dal secondo collaboratore o dal docente più anziano d'età in servizio. Il Dirigente Scolastico, inoltre, comunicherà al personale della scuola la propria assenza per sciopero.

TITOLO QUARTO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Ore eccedenti personale docente

1. Ogni docente comunicherà la propria disponibilità per l'effettuazione di ore eccedenti l'orario d'obbligo per permettere la sostituzione dei colleghi assenti.
2. La disponibilità sarà comunicata compilando il modulo allegato all'avviso interno e disponibile presso l'ufficio di segreteria.

Art. 15 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario, sostituzione colleghi assenti, intensificazione ...)

Costituiscono attività aggiuntive quelle svolte dal personale ATA non necessariamente oltre l'orario di lavoro e/o richiedenti maggior impegno e capacità rispetto a quelle previste dal proprio carico di lavoro.

1. Tali attività consistono in:
 - a. Elaborazione e attuazione di progetti volti al miglioramento della funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali dell'unità scolastica;
 - b. Prestazioni aggiuntive non strettamente connesse al profilo professionale, ma derivanti da abilità operative e tecniche riconosciute, necessarie a garantire l'ordinario funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze straordinarie.
 - c. Lavoro straordinario per la sostituzione dei colleghi assenti e per le esigenze di servizio non programmabili e indifferibili, nonché per interventi di emergenza.
3. L'individuazione del personale per le attività di cui alle lettere a) e b) avviene sulla base della disponibilità personale, avuto riguardo alle capacità e competenze possedute; l'individuazione del personale per le esigenze di

cui alla lett. c) avviene tenendo conto della tendenziale equa distribuzione dei carichi di lavoro; della dichiarata disponibilità personale ovvero, in mancanza di disponibilità personale, d'ufficio seguendo il criterio della rotazione.

4. La richiesta di prestazione da parte dell'Amministrazione o di modifica di turno, deve avvenire con anticipo di almeno un giorno, salvo il verificarsi di eventi eccezionali non programmabili.
5. Le ore di attività intensificata, svolta nell'ambito dell'orario ordinario di lavoro, non danno luogo a recuperi compensativi ma soltanto al pagamento, nella misura definita dal Contratto Integrativo di Istituto
6. L'opzione al pagamento ovvero al recupero compensativo deve essere espressa per iscritto all'inizio dell'a.s.
7. La rinuncia al pagamento in luogo del riposo compensativo deve essere compatibile con la possibilità del recupero effettivo, fatte salve le esigenze di servizio.
8. Il lavoro straordinario deve essere autorizzato dal DSGA nei limiti posti dalle Direttive del Dirigente Scolastico e dal Contratto di istituto
11. Il lavoro straordinario non può essere considerato come fattore ordinario di programmazione delle attività.

11. Per i collaboratori della sezione associata A. Genovesi è prevista un'intensificazione fino a un massimo di 42 ore annue pro-capite per prolungamento orario scolastico con uscita alle ore 14,15. Tali ore saranno convertite in riposi compensativi da godere entro il 31-08-2015 e saranno calcolate in proporzione al servizio prestato.

12. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 17 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite da:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa;
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA;
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR;
 - d. stanziamenti previsti per l'attivazione del GSS;



- e. stanziamenti previsti per il pagamento delle ore eccedenti;
- f. eventuali residui non utilizzati negli anni scolastici precedenti;

Art. 18 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi, sono pari a:

ATTIVITÀ	Importo lordo Stato	Importo lordo Dipendente
Funzioni Strumentali al POF	€ 4.968,45	€ 3.744,13
Incarichi specifici del personale ATA	€ 4.207,61	€ 3.170,77
Attivazione del CSS	€ 3.325,08	€ 2.505,71
Ore eccedenti secondaria II° grado	€4.407,01	€ 3.321,02
Totale	€ 16.908,15	€ 12.741,63

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Art. 19– Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del FIS devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo **l'impegno individuale e i risultati conseguiti.**

Art. 20 – BUDGET fondo di istituto anno scolastico 2014/15 - risorse disponibili

Viene determinato in base alla rimodulazione dei parametri accordo MIUR E OO.SS. del 26.11.2013

PARAMETRI

Numero di Sedi erogazione del servizio	n. 2
Numero di Docenti in organico di diritto	n. 74
Personale ATA così suddivisi: n° 1 Dsga, n° 7 Assistenti Amministrativi n° 10 Assistenti Tecnici n° 12 Collaboratori Scolastici	n. 30

A) Fondo Istituto

CALCOLO DEL FONDO D'ISTITUTO A.S. 2014/2015				
voce	parametro finanziario	moltiplicatore		Totale lordo stato
per ciascun addetto individuato dai decreti interministeriali quale organico di diritto per l'anno scolastico di riferimento	354,80	104	numero dei docenti, e ata in organico di diritto al 1/9/14	€ 36.899,20
per ciascun punto di erogazione del servizio scolastico individuabili attraverso i codici utilizzati ai fini dei trasferimenti e della determinazione degli organici : es. sede centrale, plessi scuola dell'infanzia, corsi serali, sez. carcerarie	2.495,29	2	per punti di erogazione	€ 4.990,58
Docenti scuola secondaria superiore	413,55	74	Numero dei docenti in organico di diritto al 01/09/2014	30.602,70
Totale fondo d'istituto disponibile lordo stato				€ 72.492,48

Si rammenta che dal FIS viene decurtata la quota prevista dal CCNL quale indennità al DSGA ed al sostituto, quota variabile e quota fissa secondo i parametri scuola, determinata in:

B) Indennità di Direzione DSGA (quota variabile)

a) Istituti con almeno 2 punti erogazione del servizio	€ 995,25	SI	€ 995,25
b) Complessità; n°104 docenti ed ATA in Organico Diritto: 74 doc. + 30 ATA	104x € 30,00= € 4.140,24	SI	€ 4.140,24

Totale indennità 12 mesi al lordo stato	5.135,49
--	----------

C) Indennità di Direzione sostituto DSGA

Ipotesi 30 giorni di sostituzione

tipologia	Parametrizzazione	Totale al lordo Stato
Indennità Direzione (quota variabile)	€ 5.135,49/12 mensilità	427,96
Indennità Direzione (quota fissa)	€ 1.750,00 CCNL 2006_2009 € 64,50 C.I.A. Valore=1.750,00/12 C.I.A*1.327	108,02
Totale indennità 1 mese Lordo stato		€ 535,98

D) Funzioni strumentali

		parametro	imp. Lordo stato
Quota base		1.330,60	1.330,60
Numero complessità	1	643,07	643,07
Docenti organico di diritto	74	40,47	2.994,78
Totale FF.SS. lordo stato			€ 4.968,45

E) Incarichi specifici

		parametro	imp. Lordo stato
Ata organico diritto	30		
DSGA	1		
Totale ATA (decurtato dsga)	29	€ 145,09	4.207,61
Totale I.S. lordo stato			€ 4.207,61

F) Ore eccedenti sost. Collegi assenti

		parametro	imp. Lordo stato
Docenti organico diritto: sec.	73	60,37	4.407,01

di II° grado			
Totale OE lordo stato			€ 4.407,01

RIEPILOGO ASSEGNAZIONE MOF

tipologia	Budget 2014/2015 lordo stato
A) Fondo di Istituto	€ 72.492,48
D) Funzioni Strumentali	€ 4.968,45
E) Incarichi specifici	€ 4.207,61
F) Ore eccedenti - sostituzione Colleghi assenti	€ 4.407,01
Totale	€ 86.075,55

RIEPILOGO DISPONIBILITÀ EFFETTIVE PER LA CONTRATTAZIONE DI ISTITUTO AL LORDO DIPENDENTE A.S. 2014-2015

tipologia	Importo lordo stato	Economia 31/08/2013 lordo stato	Totale al lordo stato	Totale per contrattazione al LORDO DIPENDENTE
Fondo Istituto (decurtata l'indennità direzione DSGA e sostituto) € 3.870,00 + 403,90	€ 66.821,15	€ 56.697,69 (*)	€ 123.518,84	€ 93.081,27 (*)
Funz. Strumentali	€ 4.968,45	€ 273,47	€ 5.241,92	€ 3.950,21
Incarichi specifici	€ 4.207,61	€ 4.591,90	€ 8.799,51	€ 6.631,13
Ore eccedenti sost. Colleghi assenti	€ 4.407,01	€ 79,06	€ 4.486,07	€ 3.380,60
Pratica sportiva	€ 3.325,08	€ 205,82	€ 3.530,90	€ 2.660,81
Totali	€ 83.729,30	€ 61.847,94	€ 145.577,24	€ 109.704,02

(*) Il totale per la contrattazione FIS deve intendersi al lordo dipendente di € 61.336,62 così determinato: € 93.081,27-31.744,65 (economie corsi di recupero).

Art. 21 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale delle attività del personale ATA. L'importo di € 61.336,62 è comprensivo altresì di euro 23.061,57 destinati ai corsi di recupero e carenze formative per cui per le attività del FIS restano soltanto € 38.275,05 insufficienti per garantire le attività e i progetti a carico del FIS; si destina, pertanto, al FIS un terzo delle economie dei corsi di recupero per cui il totale FIS per l'a.s. 2014-2015 diventa di € 48.857,05 che viene attribuito come segue al personale docente e Ata:

Risorse FIS 2014/2015	Lordo Stato	Lordo dipendente
Quota Docenti pari al 67%	€ 43.438,31	€ 32.734,22
Quota ATA pari al 33%	€ 21.395,00	€ 16.122,83
ACCANTONAMENTO FONDO RISERVA	€ 0	€ 0
Totale FIS 2014_2015	€ 64.833,31	€ 48.857,05

Art. 22 – Stanziamenti

Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 19, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto è ripartito, come segue:

PERSONALE DOCENTE

Vedi **Tabella A** ripartizione FIS Personale Docente

PERSONALE ATA

Vedi **Tabella B** ripartizione FIS Personale ATA

Art. 23 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo

svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

Art. 24 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. La liquidazione dei compensi sarà effettuata sulle prestazioni effettivamente svolte, le assenze, anche di uno solo giorno, a qualsiasi titolo effettuate (salvo ferie e riposi compensativi) riducono proporzionalmente il compenso delle attività aggiuntive. Le economie così realizzate verranno ridistribuite e conferite al dipendente che avrà effettivamente eseguito l'incarico. Si procederà, quindi, ad eventuale compensazione tra il personale non interessato e quello disponibile, sempre nell'ambito complessivo del monte ore stabilito.

Art. 25 - Incarichi specifici

1. Il Dirigente Scolastico assegna gli incarichi specifici con atto motivato; ai sensi dell'accordo decentrato di attuazione dell'art. 47 non possono essere assegnate incarichi specifici al personale già titolari di maggiorazioni economiche rispetto (art. 7. seconda posizione, personale di qualifiche superiori utilizzato per lo svolgimento di qualifica inferiore)

Il personale assistente amministrativo o tecnico, è scelto sulla base di:

- a. Formazione specifica
- b. Competenza certificata in relazione ai compiti da svolgere.
- c. Attitudini allo svolgimento dell'attività
- d. Attitudine all'attività e capacità organizzativa
- e. Disponibilità personale
- f. Anzianità di servizio

Il personale collaboratore scolastico è scelto sulla base di:

- a. Attitudini e capacità possedute, comparate alle esigenze di servizio
- b. Formazione specifica o competenza certificata in relazione ai compiti da svolgere
- c. Disponibilità personale
- d. Anzianità di servizio
- e. Abilità e competenza nel saper usare la strumentazione necessaria negli incarichi di piccola manutenzione;
- f. capacità organizzativa e di tenuta del magazzino.

2. In caso di concorrenza di più aspiranti all'incarico, a parità di competenze, si procede a rotazione per offrire uguali opportunità di valorizzazione professionale

Gli incarichi verranno retribuiti solo dopo la verifica del raggiungimento degli obiettivi

Assistente amministrativa non beneficiaria della 1^ posizione economica

OLITA MARIA ANTONIA	Controllo contributi iscrizioni alunni Genovesi-Da Vinci	300,00
---------------------	--	--------

Assistenti tecnici non beneficiari della 1^ posizione economica

CIMINARI ARTURO	Supporto registro elettronico Genovesi e piccola manutenzione impianti	400,00
BARILE ANTONIO	Piccola Manutenzione arredo ambienti didattici Genovesi e magazzino	400,00
RATTAZZI ETTORE	Piccola Manutenzione arredo ambienti didattici Da Vinci e impianti	400,00

Collaboratori scolastici non beneficiari della 1^ posizione economica

RAGONE ANNA	Supporto pulizia corridoi terzo piano Genovesi	300,00
GRECO ELIO	Sorveglianza e vigilanza reparto assenze	300,00
NAVARRA M.ROSARIA	Sorveglianza e vigilanza reparto assenze	300,00
FERRARA DORA	Pulizia servizi secondo piano centrale e Sala Cinema	300,00

Art. 26 - Funzioni Strumentali al piano dell'offerta formativa

Criteri generali per la ripartizione delle risorse

In applicazione dell'art. 33 C.C.N.L. 29/11/2007, il Collegio dei Docenti del 09-10-2014 verbale n. 4 ha individuato i docenti cui assegnare **n. 8** incarichi di Funzione Strumentale.

Criteri per l'individuazione del personale e attribuzione dei compensi

- Gli incarichi aventi per oggetto le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa non comportano esoneri totali dall'insegnamento;
- E' stata esclusa tra le Funzioni Strumentali la figura del Collaboratore Vicario, in quanto non espressamente prevista;

- Il docente che dovesse ricoprire la carica di funzione strumentale e di secondo collaboratore avrà diritto solo al compenso quale funzione strumentale
- Il Collegio dei Docenti, con motivata deliberazione, ha designato i docenti cui assegnare 8 incarichi per le Funzioni Strumentali al Piano dell'Offerta Formativa tra coloro che hanno presentato la domanda, il curriculum e il progetto;
- I docenti nominati documenteranno, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, l'attività svolta presentando una relazione finale e una memoria di lavoro.
- A conclusione dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti, sulla base della relazione redatta da ciascun insegnante incaricato della funzione, esprimerà una valutazione ai fini dell'eventuale conferma degli incarichi medesimi per gli anni scolastici successivi.
- Le risorse, complessivamente utilizzabili (totale budget lordo dipendente pari a € 3.950,21) saranno suddivise tra i 8 docenti incaricati allo svolgimento delle Funzioni Strumentali

Area	Docente	Importo lordo dipendente
1.A- Coordinamento e gestione del POF	Andreozzi Ida	€ 493,77
1.B -Valutazione e autovalutazione dell'Istituto	Caselli Daniela	€ 493,77
1. A Gestione Sito Web	Masturzo Giuseppina	€ 493,77
2. B Nuove tecnologie legate alla didattica	Ianniello Rossana	€ 493,77
2. A Interventi e servizi per gli studenti: orientamento in entrata, in itinere e in uscita	Caputo Silvestro	€ 493,77
3. B Coordinamento attività culturali visite e viaggi di istruzione	Alfano Anna Maria	€ 493,77
3. A Coordinamento progetti comunitari e interistituzionali	Ronga Alfonsa	€ 493,77
4. B Rapporti con enti pubblici e aziende	Gabriele Gerardina	€ 493,77
Totale		€ 3.950,16

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 24- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente a tutti i locali dell'istituto per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 25 - Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

- Il RSPP è designato dal Dirigente tra il personale docente - previo bando interno - a condizione che assicuri le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione ovvero all'esterno, in caso non vi sia tale possibilità o non sussista il requisito del rapporto di fiducia professionale.
- Al RSPP, Prof. Caputo Silvestro compete un compenso pari a € 3.000,00 per il quale si attingerà dall'avanzo di amministrazione.

Art. 26 - Le figure sensibili


1. Vengono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento sulla fiamma
2. Le suddette figure sono individuate tra il personale fornito delle competenze necessarie e appositamente formate e/o aggiornate attraverso specifico corso

Art. 27 – Incarichi per l' attuazione delle misure di sicurezza - Coordinatori dell'emergenza

I suddetti lavoratori sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie (come da D. Lgs 81/08)

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28– Clausola di salvaguardia finanziaria



1. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 29– Natura premiale della retribuzione accessoria

Come già avvalorato nelle precedenti voci, tutte le somme stanziare previste nel contratto sono coerenti con quanto prescritto nelle delibere del Consiglio di istituto e con le indicazioni generali presenti nel POF. Tutte le attività didattiche – educative e progettuali, da remunerare attraverso le risorse previste in contratto, sono pianificate con l'esplicitazione degli obiettivi e della misura del loro conseguimento da verificare attraverso indicatori quantitativi (misurabili) e qualitativi (osservabili e descrivibili nel modo oggettivo possibile). Tutto ciò per realizzare in itinere e a consuntivo una verifica puntuale degli effetti attesi e dell'efficacia dell'azione posta in campo. Per quanto attiene alla natura premiale delle risorse messe a disposizione bisogna rammentare che, allo stato attuale, sono insufficienti ancora le norme di attuazione per concretizzare in pieno una politica di tipo qualificato. Ciò premesso, il contratto integrativo, ha certamente "natura premiale" in quanto remunera progetti ed attività soggetti a verifiche precise, pertinenti e documentabili.

Art. 30 – Campo di applicazione, efficacia e durata.

1. Le norme contenute nel presente contratto si applicano a tutto il personale Docente ed ATA in servizio nell'istituto, sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato che determinato, con riferimento all'organico di fatto.
2. Il presente contratto diviene efficace e vincolante per le parti a partire dalla data della sua sottoscrizione, fermo restando che quanto in esso stabilito si intenderà tacitamente abrogato da eventuali successivi atti normativi e/o contrattuali gerarchicamente superiori, qualora esplicitamente o implicitamente compatibili.

L'efficacia del contratto conserva validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo. Su richiesta motivata di una delle parti le intese possono essere sottoposte ad integrazioni e/o modifiche.

Art. 31 - Procedure di raffreddamento, conciliazione e interpretazione autentica.

1. In caso di dubbi interpretativi delle clausole contrattuali, le parti si incontrano entro trenta giorni dalla richiesta scritta della parte interessata, per definire consensualmente della clausola controversa
2. La richiesta deve contenere oltre alla descrizione sintetica dei fatti, anche gli elementi di diritto sui quali si basa e il riferimento ai problemi interpretativi ed applicativi che derivano dalla situazione prospettata.
3. La procedura deve concludersi entro trenta giorni dalla data del primo incontro con un nuovo accordo.

4. L'interpretazione autentica retro agisce fino all'inizio della vigenza della clausola controversa.
5. Qualora in caso di mancato accordo sarà fatto ricorso alla Commissione Paritetica Regionale
6. Le parti non intraprendono iniziative unilaterali prima che sia concluso l'incontro di cui al precedente comma 3.

Art. 32 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto decentrato si farà riferimento ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ai Contratti Collettivi Nazionali Integrativi e alla normativa vigente in materia.

Art. 33 – Allegati

La presente Ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto, a cui si allegano, come parte integrante, la relazione illustrativa redatta dal DS, unitamente alla relazione tecnico - finanziaria di compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, predisposta dal D.S.G.A. per la certificazione di compatibilità finanziaria (art. 40 bis, D. Lgs. n. 165/2001), sarà sottoposta al parere dei Revisori dei Conti. Vengono allegate, altresì, le Tabelle A e B del personale docente e ATA, l'allegato delle risorse complessive del MOF.

Ottenuta la certificazione di compatibilità, la RSU e il Dirigente Scolastico procederanno alla sottoscrizione in via definitiva del Contratto Integrativo di Istituto relativo all'anno scolastico 2014/2015.

